

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI POSSAGNO

Il Comune di Possagno, di seguito anche solo “Comune”

Il Consiglio di Bacino Priula, in persona del sig. Contò dott. Paolo, nato a Treviso il 04/09/1963, C.F. CNTPLA63P04L407O, nella sua qualità di Direttore e Procuratore Speciale, giusta procura rilasciata in data 10/12/2015 per atto pubblico n. 148048 Raccolta 25536 del notaio in Villorba (TV) Pasquale Santomauro, di seguito denominato anche solo “Bacino Priula”,

e

Contarina S.p.A., in persona del Direttore Generale p.t. Michele Rasera, nato a Treviso il 07/09/1965 C.F. RSRMHL65P07L407V, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, di seguito denominato “**Gestore**” o “**Contarina**”;

PREMESSO che:

- il Comune di Possagno, già aderente al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, partecipa al Consiglio di Bacino Priula;
- il Consorzio Intercomunale Priula (nel proseguo “Consorzio Priula”) ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (nel proseguo “Consorzio TV3”) erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D.Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi pubblici locali, tra i quali, *in primis*, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d’interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;
- entrambi i Consorzi sono stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.);
- tali Consorzi con deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 22 aprile 2015 hanno avviato il servizio associato di gestione integrata del verde pubblico ed il servizio integrato di disinfestazione a favore dei comuni consorziati e delle loro comunità, approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari, deliberando altresì di avvalersi della società in *house providing* Contarina SpA per il loro espletamento, fatta salva l’approvazione di uno specifico Progetto di servizio e la verifica della sua congruità e/o economicità;
- i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione della nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012 e che tale Autorità, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha competenza anche in ordine all’organizzazione, affidamento e controllo diretto dei servizi di gestione e/o manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione;
- il Comune di Possagno, con delibera n. ____ del _____, ha deciso di aderire al Servizio integrato di disinfestazione;
- il Progetto di Servizio per il Comune di Possagno è stato approvato dal Comitato di Bacino con delibera n. ____ del ____/____/2020;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Struttura

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Fanno, altresì, parte del presente Contratto gli allegati sotto specificati che, nel loro insieme, costituiscono il Progetto di servizio integrato di disinfestazione (nel proseguo anche solo "Servizio") da erogarsi nel territorio del Comune di Possagno:

- "Schede tecniche di descrizione dei servizi resi": allegato "A";
- "Elenchi dei siti di intervento con indicazione degli standard di servizio": allegato "B";
- "Prezzario servizi a misura": allegato "C".

Art. 2 - Oggetto del contratto

Con il presente Contratto sono regolati i rapporti tra il Comune, il Consiglio di Bacino Priula ed il Gestore per l'espletamento del servizio integrato di disinfestazione (nel proseguo anche solo "Servizio") nel territorio del Comune di Possagno.

Tale Servizio integrato, da intendersi quale insieme coordinato di attività tecnico amministrative e di servizi prettamente operativi, rivolti sia ai comuni che, a domanda, anche ai cittadini, comprende le attività di seguito esemplificate:

A. Attività tecnico-amministrativa

- a) studio e aggiornamento normativo in tema di disinfestazione;
- b) supporto per la predisposizione piani di controllo (ratti e nutrie);
- c) gestione delle procedure di affidamento e dei rapporti con gli appaltatori per i servizi esternalizzati;
- d) informazione continua sui servizi erogati, sia al Comune che ai cittadini;
- e) campagne di sensibilizzazione ed attività di formazione;

B. Attività operativa a canone:

- f) servizi programmati di disinfestazione da zanzare larvicida (standard minimo: trattamento di 1 caditoia ogni 10 abitanti per 6 interventi anno);
- g) servizi programmati di derattizzazione (standard minimo: gestione di 5 ratbox ogni 1000 abitanti per 9 interventi anno);

C. Attività operativa a richiesta:

- h) servizi integrativi di disinfestazione da zanzare, vespe/calabroni, blatte, mosche, formiche, pulci, zecche, nutrie ecc.;
- i) servizi connessi a situazioni di emergenza sanitaria.

Gli standard minimi dei servizi programmati potranno subire revisioni in considerazione del sopravvenire di disposizioni normative e/o innovazioni tecniche.

Il Gestore erogherà il predetto Servizio sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità descritti negli allegati di cui all'art. 1 che dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale di consegna e consistenza del Servizio.

Art. 3 - Durata

Il presente Contratto ha una durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogato ovvero rinnovato previo accordo tra le parti.

Art. 4 - Modalità per l'esecuzione degli interventi

Il Gestore ha facoltà di utilizzare, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di efficienza ed economicità. Per i servizi operativi resi ai privati il Gestore si impegna ad avvalersi, preferibilmente e fatte salve oggettive esigenze aziendali, di soggetti terzi.

Il Gestore è tenuto a svolgere il Servizio:

- a) con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento, al fine di una corretta gestione dei servizi affidati, adoperandosi affinché tale gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- b) eseguendo gli opportuni controlli e monitoraggi sulla qualità dei servizi resi, in modo da accertare e garantire costantemente il rispetto dei parametri fissati dalla normativa e dagli standard minimi di quantità e qualità stabiliti nel presente atto;
- c) destinando costantemente al servizio personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento professionale;
- d) segnalando tempestivamente al Bacino Priula ed al Comune ogni circostanza o fatto che possa creare intralcio e/o impedire il regolare svolgimento del Servizio.

Il Gestore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le normative vigenti, comprese quelle in materia di privacy e di trattamento dei dati personali e di sicurezza dei lavoratori.

Per eventuali interventi integrativi di carattere occasionale, il Consiglio di Bacino Priula – previa condivisione col Comune - invierà al Gestore una specifica richiesta a mezzo pec o fax: nel caso in cui si tratti di intervento già contemplato nel prezzario allegato "C" al presente contratto, il Gestore provvederà ad eseguire direttamente l'intervento richiesto, altrimenti il Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio di Bacino Priula per la sua approvazione, previa condivisione col Comune.

Tali interventi dovranno, di norma, essere eseguiti entro 7 (sette) giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Gestore dalla ricezione della richiesta nel caso di interventi già contemplati nell'allegato "C" ovvero dall'accettazione del preventivo di spesa negli altri casi, salvo che gli interventi richiesti rivestano carattere di particolare urgenza. In tal caso, gli interventi potranno essere richiesti anche telefonicamente e dovranno essere eseguiti entro il termine di volta in volta concordato tra Bacino Priula e Gestore, eventualmente anche nelle more della presentazione e/o dell'accettazione del relativo preventivo.

Art. 5 - Corrispettivo per la gestione del servizio e modalità di pagamento

Il canone annuo per le attività indicate nel precedente articolo 2, lettere "A" (attività tecnico amministrative), "B" (servizi operativi secondo lo standard minimo) ammonta a € (...../00), al netto dell'Iva.

Al fine di incentivare l'adozione di standard proporzionati alle effettive esigenze del comune, il Gestore si impegna a garantire un canone complessivamente decrescente all'aumentare di detto standard.

I servizi operativi a misura saranno contabilizzati e fatturati secondo i prezzi unitari indicati nell'allegato "C".

Tali importi, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, sono soggetti a revisione periodica sulla base della variazione media annuale dell'indice ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno solare precedente.

Il Gestore procederà a fatturare il servizio a canone con cadenza bimestrale intestando le fatture direttamente al Comune: il Comune, previa apposizione del visto di regolarità da parte del Consiglio di Bacino Priula, provvederà a pagare tali fatture al Gestore nel termine di 30 giorni data ricevimento fattura.

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze saranno applicati interessi moratori conformemente alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/02.

Art. 6 - Competenze del Comune e del Consiglio di Bacino Priula

Al Comune, quale ente rappresentativo della collettività locale che beneficia del Servizio, competono in particolare le seguenti attività:

- il monitoraggio dei servizi;
- la condivisione, unitamente al Consiglio di Bacino Priula, della pianificazione dei servizi;
- la facoltà di proporre eventuali compensazioni di servizio in termini di standard e/o siti di intervento;
- la segnalazione di eventuali disservizi;
- la proposta di servizi integrativi.

Il Consiglio di Bacino Priula sovrintende, in un'ottica di leale cooperazione tra enti e di gestione associata del Servizio, alla corretta esecuzione del presente Contratto e, in particolare:

- verifica l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Contratto per il controllo preventivo, concomitante e successivo degli interventi e delle attività oggetto del Servizio;
- appone il visto di regolarità sulle fatture in pagamento;
- affida i servizi al Gestore in conformità al presente Contratto;
- provvede alla revisione degli standard minimi dei servizi programmati al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente art. 2;
- provvede a contestare al Gestore eventuali inadempimenti contrattuali, quantificando ed irrogando, se del caso, le penali, dandone tempestiva comunicazione al Comune;
- dispone, se del caso, la risoluzione contrattuale.

Art. 7 – Pianificazione e controllo del Servizio

Il Gestore ha l'obbligo di predisporre e trasmettere al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune la programmazione dei servizi approvata dall'ULSS. L'esecuzione dei servizi potrà subire variazione in funzione delle effettive condizioni atmosferiche.

Il controllo sull'esecuzione del presente contratto si esplica principalmente attraverso i seguenti strumenti, che il Gestore è tenuto a trasmettere al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune:

- a) Rapporti periodici, con tempistica concordata, sull'andamento dell'attività eseguita rispetto a quella pianificata;
- b) Rendicontazione annuale.

Si procede inoltre al monitoraggio costante della qualità del Servizio, anche mediante collaborazione del Consiglio di Bacino Priula e del Comune.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di controllo analogo di cui all'art. 10 dello Statuto di Contarina.

Art. 8 - Aggiornamento standard e siti di intervento - Clausola di flessibilità

Il Consiglio di Bacino Priula, previa condivisione col Comune, ha facoltà di richiedere al Gestore l'aumento di uno o più degli standard, nonché l'integrazione delle superfici dei siti di intervento, di cui all'allegato "B", con conseguente aggiornamento del canone di servizio.

A tal fine il Consiglio di Bacino Priula invierà a mezzo pec al Gestore un'apposita richiesta in triplice originale che dovrà essere sottoscritta per accettazione dal Gestore che, successivamente, provvederà a ritrasmettere, sempre a mezzo pec, i due originali al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune ed a conservare l'altro quale parte integrante e sostanziale degli allegati "A" e "B" del presente contratto.

Il Consiglio di Bacino Priula, previa condivisione col Comune, ha altresì la facoltà di richiedere al Gestore eventuali compensazioni sia in termini di standard sia in termini di siti di intervento. A tal fine il Consiglio di Bacino Priula procederà in analogia a quanto già previsto nel secondo periodo del presente articolo.

Il Gestore, infine, si obbliga a rispettare quanto disposto dall'art. 243, comma 3-bis, del D.lgs. 267/2000.

Art. 9 – Assicurazione

Il Gestore risponderà, nei termini di legge, esclusivamente dei danni prodotti a Terzi (persone, animali e cose) in dipendenza dell'esecuzione dei servizi assunti e regolati dal presente contratto, rimanendo a proprio totale carico il completo risarcimento degli stessi. Il Gestore, per quanto sopra, dovrà presentare al Consiglio di Bacino Priula, prima dell'inizio del servizio e valida per tutta la durata del medesimo, una polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi inerenti al servizio in oggetto, con massimale unico, per sinistro anno, non inferiore a € 3.000.000,00. Il Gestore è tenuto a comunicare al Bacino Priula i sinistri cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto del Consiglio di Bacino Priula.

Art. 10 – Sicurezza

Il Comune si obbliga a predisporre ed a trasmettere al Gestore il Documento di Valutazione dei rischi da interferenza nei luoghi di lavoro (D.U.V.R.I.).

Il Gestore, a propria volta, si impegna ad acquisire e fare proprio il predetto documento, nonché a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 11 - Irregolarità e inadempimenti

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si riscontrino delle anomalie o dei ritardi, il Referente del Consiglio di Bacino Priula provvederà ad effettuare una segnalazione al Referente di Contarina a mezzo fax, in caso di urgenza, mediante comunicazione telefonica anticipata fax.

I conseguenti interventi, se urgenti, dovranno essere effettuati entro un giorno; se non urgenti dovranno essere eseguiti, di norma, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione.

Qualora si riscontrino invece dei veri e propri inadempimenti del presente contratto, il Consiglio di Bacino Priula potrà procedere a formale contestazione nei confronti della Società: a tal fine il Consiglio di Bacino Priula dovrà inviare, anche a mezzo fax, una contestazione scritta a Contarina che potrà presentare le proprie giustificazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni di Contarina vengano valutate negativamente, il Consiglio di Bacino Priula procederà all'applicazione di una penale di importo compreso, a seconda della gravità del fatto contestato, tra € 50,00 (cinquanta/00) e € 500,00 (cinquecento/00).

- a) in caso di ritardo non motivato nell'esecuzione di un intervento programmato o di un intervento a richiesta secondo le tempistiche definite dal Consiglio di Bacino Priula, viene erogata una penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) in caso di ritardo non motivato nell'esecuzione di un intervento in situazione di emergenza sanitaria, viene erogata una penalità di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) in caso di non rispondenza alla diluizione e/o delle preparazioni impiegate e in caso di utilizzo di prodotti non previsti e/o non autorizzati, viene erogata una penalità di € 500,00 a contestazione;
- d) in caso di non efficacia degli interventi di disinfestazione da zanzare larvicida, così come specificato nelle schede tecniche, viene erogata una penalità di € 500,00 a contestazione;
- e) in caso di non rispetto delle modalità operative relative al servizio di derattizzazione, così come specificato nelle schede tecniche, viene erogata una penalità di € 200,00 a contestazione;
- f) per mancata comunicazione di eventuali danneggiamenti a beni sia di proprietà del Comune che di terzi, viene erogata una penalità di € 200,00 a contestazione.

L'importo della penalità verrà trattenuto dalla prima rata successiva al fatto oppure potrà essere corrisposta da Contarina sotto forma di servizi nuovi o aggiuntivi rispetto a quanto già erogato o programmato.

Il Consiglio di Bacino Priula, inoltre, potrà risolvere il presente contratto mediante invio di lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori formalità, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- ripetuti e gravi ritardi riguardo ai tempi di esecuzione dei singoli interventi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte di Contarina senza giustificato motivo;
- ripetute, gravi mancanze o violazione di norme, nella gestione del contratto;
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento di Contarina.

Art. 12 – Referenti e modalità di comunicazioni

Le parti si obbligano ad individuare tra i propri dipendenti un apposito referente comunicandone alle altre parti il nominativo, il numero telefonico, fax e portatile, l'e-mail affinché ciascuna delle parti possa in qualsiasi momento conferire con l'altra.

Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- per il Comune presso la propria sede sita a Possagno (TV) in Via Canova, 70;
- per il Consiglio di Bacino Priula presso la propria sede legale sita a Fontane di Villorba (TV) in via Donatori del sangue I;
- per Contarina presso la propria sede legale sita a Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto 6.

In caso di variazione di domicilio, il mutamento dovrà essere comunicato alla controparte entro 10 gg.

Art. 13 – Condizione risolutiva

Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente contratto si risolva di diritto nell'ipotesi in cui la Convenzione di adesione al servizio associato di disinfestazione venga meno per qualsiasi causa: in tale ipotesi, la risoluzione avrà effetto esclusivamente per l'avvenire e dovrà essere garantita al Gestore la piena copertura delle spese e degli investimenti effettuati in vigenza contrattuale.

Art. 14 - Spese, imposte tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese relative al presente contratto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico di Contarina.

Letto, confermato e sottoscritto:

Comune di Possagno: _____

Consiglio di Bacino Priula: Il Direttore dott. Paolo Contò

Contarina Spa: Il Direttore Generale Michele Rasera
